



Indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi

Nuove Reti è una società di consulenza, iscritta al Registro dei rappresentanti di interessi istituito presso la Camera dei deputati, che vanta una consolidata esperienza nei settori del lobbying, del public affairs e della comunicazione strategica. Affianchiamo, con massima trasparenza e professionalità, aziende nazionali e multinazionali, associazioni di categoria, enti e società partecipate, operanti in diversi settori, definendo percorsi di interazione con il decisore pubblico basati sulla reciprocità e la competenza.

Sulla base di questi principi intendiamo fornire il nostro contributo alla Commissione Affari costituzionali nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi.

Il fine ultimo dell'attività di rappresentanza di interessi è quello di **contribuire a migliorare il processo decisionale**. Il lobbying, svolto in maniera trasparente e professionale da soggetti qualificati, garantisce la partecipazione dei diversi attori socio-economici ai procedimenti di definizione delle politiche pubbliche, favorendo - così - una maggiore democraticità dei processi e un miglioramento della qualità della regolazione, proprio grazie al confronto di merito con i soggetti destinatari delle policy.

La rappresentanza degli interessi particolari legittimi viene praticata da aziende, società di consulenza e associazioni di categoria in maniera trasparente e con l'impiego di importanti professionalità. Da anni il lobbying, inteso come attività professionale, è andato ben oltre il livello di una mera attività di "relazione". Servono studio, capacità di analisi politica e legislativa, strumenti e tecniche di monitoraggio dei processi decisionali e di drafting normativo. Regolamentare l'attività di lobbying è, dunque, una scelta opportuna e condivisibile, se non si limita al riconoscimento di una professione ma ne identifica il ruolo a servizio del processo democratico e decisionale. È essenziale, pertanto, che la regolamentazione sia definita in modo da poter concretamente **portare un valore aggiunto al lavoro del decisore pubblico e alla legislazione**, producendo - grazie all'apertura al dialogo con i portatori di interessi e all'accesso a informazioni qualificate - effetti positivi per la collettività.

Intendiamo, dunque, sottoporre alcune considerazioni in merito ai quattro aspetti principali sui quali l'indagine conoscitiva avviata da questa Commissione si concentra.

In merito alle **modalità di regolazione del fenomeno**, è necessario osservare preliminarmente che disciplinare l'esercizio della professione e la reciprocità in termini di diritti e doveri tra decisori e rappresentanti di interessi è prodromico alla definizione di un quadro che eviti derive e condotte atipiche, fermo restando che chi svolge il lavoro del lobbista, in modo professionale ed etico, nutre necessariamente rispetto delle Istituzioni e del ruolo dei decisori. Le norme sono essenziali, ma diventano efficaci se non si limitano a definire solo aspetti operativi e procedurali.

In generale, riteniamo che la regolamentazione debba intervenire sui **processi decisionali**, rendendoli **trasparenti e partecipati** al fine di garantire **reciprocità ed equilibrio tra diritti e doveri** nel rapporto tra decisori e rappresentanti di interessi. Imprescindibile, poi, per rendere efficace la regolamentazione è **scongiurare il rischio di una frammentazione normativa** in materia e intervenire in maniera univoca e omogenea sui diversi livelli del sistema dei decisori che la norma stessa sarà chiamata a definire.

In merito all'implementazione di un **Registro dei rappresentanti di interessi**, occorre osservare che tale strumento potrà essere realmente efficace solo se sarà affiancato da **premialità** significative, che rendano effettivamente qualificante per il lobbista l'iscrizione allo stesso. In mancanza di queste, dei corrispondenti vantaggi per gli iscritti, si rischierebbe di ingenerare un effetto contrario alle intenzioni, incentivando comportamenti elusivi e si trasformerebbe il Registro in un **mero aggravio burocratico**. Alla luce di quanto appena sottolineato, riteniamo quindi più efficace l'istituzione di un **Registro con adesione volontaria**, la cui iscrizione dia diritto ad effettivi vantaggi, garantendo un vero e tempestivo accesso alle informazioni mediante l'istituzione di **una piattaforma digitale dedicata** tramite la quale, in relazione ad esempio all'attività parlamentare, poter consultare atti e proposte normative contestualmente al loro deposito e seguire i lavori delle Commissioni parlamentari.

È pacifico che dall'obbligo in capo ai rappresentanti di interessi di iscriversi al Registro debbano discendere sanzioni per chi svolge la professione in assenza di iscrizione. Al fine di evitare il verificarsi di quei fenomeni deteriori che la regolamentazione del lobbying vuole combattere, e in nome di un principio di reciprocità, all'obbligo di iscrizione dovrebbe corrispondere un divieto per i decisori di incontrare soggetti portatori e rappresentanti di interessi non iscritti al Registro. Si tratta di fattispecie di definizione complessa e di circostanze difficili da accertare. Ci sembra, questa, un'ulteriore ragione per **preferire un meccanismo volontario e incentivante a un obbligo** in concreto **poco applicabile**.

In relazione all'**ambito soggettivo**, si osserva quanto segue:

- ❖ coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso **enti pubblici economici, società partecipate o enti privati controllati** possono essere a tutti gli effetti portatori e rappresentanti di interessi. Qualora si optasse per l'istituzione di un Registro con iscrizione obbligatoria e si scegliesse (come accaduto con il ddl S. 2495 approvato dalla Camera in prima lettura nella scorsa Legislatura) di impedire loro l'iscrizione allo stesso, si priverebbe alcune tra le più importanti aziende italiane della possibilità di contribuire alla formazione dell'interesse generale. Inoltre, poiché l'attività di rappresentanza di interessi e quella di comunicazione spesso vengono svolte in maniera integrata, dovrebbe essere prevista l'iscrizione al Registro dei rappresentanti di interessi anche per i giornalisti iscritti all'Ordine, consentendo così una concorrenza trasparente;
- ❖ la legge sul lobbying deve essere applicabile anche alle attività svolte da esponenti delle **organizzazioni imprenditoriali**, che paiono potersi definire ugualmente ad altri soggetti come portatori di interessi. In caso contrario, si darebbe vita ad una inspiegabile asimmetria tra essi e altri soggetti (agenti al di fuori di tali organizzazioni) che operano negli stessi mercati di riferimento;
- ❖ con riferimento ai **decisori pubblici**, è opportuno che le disposizioni volte a scongiurare il fenomeno delle **revolving doors** introducano una disciplina equa e proporzionata, ad esempio prevedendo periodi di *cooling-off* differenziati in ragione dell'incarico ricoperto. Un caso emblematico può essere considerato quello dei componenti degli uffici di diretta collaborazione, i quali al termine del loro incarico costituiscono una risorsa potenzialmente molto preziosa, in termini di competenze, per le realtà che a vario titolo sono interessate a rappresentare i propri interessi legittimi presso i decisori pubblici.

In relazione all'autorità deputata alla vigilanza circa il rispetto degli obblighi di legge, riteniamo preferibile che lo stesso **soggetto presso il quale è stato istituito il Registro svolga funzioni di controllo** volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi e i decisori. Ribadiamo che è fondamentale istituire un unico Registro per l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi sul territorio nazionale.

Con riferimento all'apparato sanzionatorio, l'elemento che dovrebbe essere chiarito riguarda il **destinatario delle sanzioni** irrogate, che potrebbe essere la persona giuridica iscritta al Registro o la persona fisica che materialmente esercita l'attività di rappresentanza di interessi per conto della persona giuridica.

Ulteriori considerazioni in ordine agli attuali strumenti di regolamentazione

In assenza di una legislazione nazionale, come noto la Camera dei Deputati ha istituito nel 2017 il Registro dei rappresentanti di interessi. Uno strumento sicuramente rilevante, a cui, tuttavia, potrebbero essere apportati dei correttivi.

Agli iscritti è consentito di accedere, in occasione dell'esame di provvedimenti "di particolare rilievo", a un locale della sede della Camera dei Deputati per seguire lo svolgimento dei lavori parlamentari attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. La possibilità di assistere ai lavori parlamentari è stata finora attuata solamente in occasione della discussione dei disegni di legge di Bilancio. Sarebbe quindi opportuno ampliare il novero dei provvedimenti "di particolare rilievo" per i quali si consente l'accesso presso la Camera dei Deputati ai rappresentanti di interessi iscritti al Registro, anche in ragione del sempre più frequente ricorso alla decretazione d'urgenza (con c.d. decreti-legge omnibus) ovvero consentire di seguire, anche da remoto, in live streaming, i lavori parlamentari non trasmessi dalla web-tv mediante il rilascio di apposite credenziali.

In linea con le considerazioni sopra esposte, sarebbe altresì opportuno prevedere un sistema di premialità che consenta agli iscritti di acquisire tempestivamente informazioni e documenti prima della loro pubblicazione nelle pagine del sito della Camera dei Deputati accessibili al pubblico.